

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

Il Mutuo Ipotecario offerto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è destinato alle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché di imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il finanziamento è dunque offerto alle imprese aventi caratteristiche di clientela non al dettaglio (Grandi Imprese, Piccole e Medie Imprese) e al dettaglio (Microimprese, Dite Individuali) definite dalla normativa di riferimento in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato. Si tratta dunque di un prodotto offerto a clientela non consumatrice.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine della durata massima di 180 mesi, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate costanti posticipate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o dei due tipi. Le rate sono semestrali.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario". Di solito è richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso conto verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".

- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d."Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Principali rischi:

Trattandosi di un finanziamento a tasso variabile il rischio principale consiste nell'aumento imprevedibile del tasso di riferimento e conseguentemente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo offerto dalla Banca è destinato alle imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché di imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici ("Soggetti Beneficiari"). Per poter essere ammessi all'agevolazione i richiedenti devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

CHE COS'E' LA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI – CDP

Il Mutuo Ipotecario è finalizzato al sostegno dei programmi di investimento nel settore del Turismo ed erogato dalla Banca in forza dell'adesione alla convenzione sottoscritta tra Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana ("ABI"), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ("CDP"), con fondi propri della Banca ("Finanziamento Bancario") e con fondi messi a disposizione da CDP S.p.A. per la quota restante ("Finanziamento Agevolato").

La Convenzione disciplina la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Convenzione è stata infatti firmata con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare le imprese turistiche finanziando i programmi di investimento in transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale per rendere il settore più attrattivo e competitivo sia in Italia sia all'estero.

Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, (di seguito "Fondo Rotativo CDP" o "FRI") è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell'agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.

Il Finanziamento è composto da un Finanziamento Agevolato erogato con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, associato ad un Finanziamento Bancario di pari importo e durata. Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa.

Il finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del contributo concesso dal Ministero e dell'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. Gli interventi devono prevedere spese ammissibili – al netto dell'IIVA - di entità compresa tra € 300.000 e € 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato.

La Banca effettua la valutazione di merito creditizio anche per conto e nell'interesse di CDP. La verifica della destinazione del Finanziamento sarà effettuata esclusivamente dal Ministero e, pertanto, nessun obbligo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca. Le spese di istruttoria e le commissioni di istruttoria sono calcolate sul totale del finanziamento ed imputate interamente sul Finanziamento bancario.

Il finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 36 mesi. Le eventuali garanzie previste dal contratto di finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi.

Il tasso da applicare al finanziamento agevolato, erogato con provvista di CDP, è fisso e pari allo 0,50% mentre il tasso della restante quota è concordato e determinato liberamente tra la Banca e il Cliente.

Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. La modalità di rimborso del Finanziamento deve assicurare che l'ammontare residuo del Finanziamento bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell'ammontare totale residuo del Finanziamento.

Il presente Foglio Informativo pubblicizza le caratteristiche e le condizioni economiche di competenza della Banca. Per informazioni più dettagliate circa le caratteristiche dell'agevolazione e le specifiche operative sintetizzate nel presente Foglio Informativo, si rimanda alla normativa di riferimento consultabile accedendo al sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it).

Per quanto concerne il finanziamento concesso da CDP si rinvia alla sezione dedicata sul sito di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_rotativo_impres_fri).

Di seguito, a fini esemplificativi, si riporta un prospetto sintetico di Finanziamento e delle agevolazioni:

Totale spese ammissibili: € 500.000 a cui detrarre il contributo
Esempio:
15% a fondo perduto a carico del Ministero € 75.000 (la percentuale può arrivare fino al 35%)
Importo finanziamento: 425.000
Il finanziamento verrà splittato in due tranches:
50% finanziamento agevolato C.D.P. al tasso dello 0,50%
50% finanziamento con tasso determinato dalla Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG

- Importo del finanziamento bancario pari a € 500.000
- Importo del finanziamento agevolato pari a € 500.000
- Importo complessivo del finanziamento pari a € 1.000.000
- Durata del finanziamento: 48 mesi
- Tasso applicato a finanziamento bancario: 7,377% (Eur1m al 1° aprile 2025 pari al 2,377% + 5,00 P.p. di spread)
- Tasso applicato a finanziamento agevolato: 0,50%
- Spese di perizia calcolate considerando il costo richiesto dalla Banca per la valutazione di un immobile residenziale

Sono altresì considerate le spese di istruttoria, commissione di istruttoria, imputate interamente sul Finanziamento bancario, oltre all'imposta sostitutiva calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29/09/1973 n.° 601 e successive modifiche ed integrazioni), le spese di incasso rata (con addebito rata in conto corrente/con addebito rata a mezzo SDD).

Bancario

Importo totale del credito: € 500.000

Costo totale del credito: € 86.392,51 (escluso spese incasso rata)

Importo totale dovuto dal Cliente: € 586.408,51 (escluso spese incasso rata)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,18% (con addebito della rata in conto corrente)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,18% (con addebito della rata a mezzo SDD)

Agevolato

Importo totale del credito: € 500.000

Costo totale del credito: € 5.641,36

Importo totale dovuto dal Cliente: € 505.641,36

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,17% (con addebito della rata in conto corrente)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,19% (con addebito della rata a mezzo SDD)

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it.

FINANZIAMENTO BANCARIO

VOCI	COSTI
Importo	Minimo: € 150.000 Massimo: € 5.000.000
Durata	Minima: 48 mesi Massima: 180 mesi
Garanzie accettate	Il credito è garantito da ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore del bene viene verificato come apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili convenzionata con la Banca e responsabile dell'esecuzione della perizia stessa (per i relativi costi cfr. sezione "Spese per la stipula del contratto". Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la Banca può richiedere ulteriori garanzie (fidejussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca		TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
		FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	27 maggio 2025
		MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Fine esercizio:	
Tasso di interesse nominale annuo	Tipologia di tasso: Variabile				
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	Eur 1/3/6 mesi¹ base 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale /semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo massimo del 5,00 p.p. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").			
	Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	Eur 1/3/6 mesi¹ base 365 giorni con rilevazione mensile/trimestrale /semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo massimo del 5,00 p.p. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").			
Modalità di calcolo degli interessi	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ²				
Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) maggiorato di 2,50 p.p.				
Modalità di calcolo degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ²				
Indennizzo di estinzione anticipata	1,00% sul capitale residuo. Il Cliente non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale del finanziamento bancario senza, altresì, procedere all'estinzione totale del finanziamento agevolato.				
Tipo di ammortamento	Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti, composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento. Per effetto di questo meccanismo di calcolo, il pagamento della quota interessi del mutuo viene parzialmente anticipato rispetto a quello del rimborso del capitale. La quota interessi di ciascuna rata costante viene calcolata secondo la formula: debito residuo in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il Tasso Periodico (TP), con TP pari al tasso nominale annuo diviso per la periodicità delle rate (es. pari a 12 per rate mensili, pari a 4 per rate trimestrali, pari a 2 per rate semestrali), mentre la quota capitale viene calcolata per differenza tra l'importo della rata costante e la quota interessi. Il piano di ammortamento è calcolato sulla base dell'ipotesi che, per tutta la durata del contratto, il tasso di interesse non subisca variazioni. Si precisa che il piano di ammortamento è calcolato sulla base del parametro di indicizzazione rilevato il primo giorno lavorativo del mese di ultima erogazione e maggiorato dello spread, e può dunque subire modifiche determinate dalle variazioni del parametro di indicizzazione stesso. Ne consegue che l'importo delle rate indicate nel piano di ammortamento potrà variare per effetto delle variazioni del parametro di indicizzazione e, conseguentemente, del tasso. Si precisa inoltre che al momento della rilevazione del valore del parametro di indicizzazione – che avviene con la frequenza sopra indicata – la Banca ricalcola l'intero piano di ammortamento per la durata residua del mutuo, con la conseguenza che sia la quota capitale, sia la quota interessi delle singole rate possono variare con la medesima frequenza. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.				
Tipologia di rata	Rata Variabile				
Periodicità delle rate	Semestrale				
Periodicità di maturazione degli interessi	Semestrale				
Valuta applicata all'erogazione (accredito sul Conto Corrente)	Data erogazione				
Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata				

¹ La quotazione dell'EURIBOR diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del Contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² Per anno commerciale si intende un anno convenzionalmente composto da 360 giorni. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, il tasso di interesse nominale annuo viene diviso per 360 e moltiplicato per il numero di giorni che compongono il periodo di interessi, nel quale i mesi hanno convenzionalmente una durata di 30 giorni.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

VOCI	COSTI	
Importo	Minimo: € 150.000 Massimo: € 5.000.000	
Durata	Minima: 48 mesi Massima: 180 mesi	
Tasso di interesse nominale annuo	Tipologia del tasso: Fisso	
	Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	0,50%
	Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	0,50%
Tasso di mora	Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente, a favore della CDP, interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.	
Modalità di calcolo degli interessi e degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ³	
Modalità di calcolo degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360) ³	
Indennizzo di estinzione anticipata	Importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l'estinzione, se antecedente o successiva ai 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: - un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale; - un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale. Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: - in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; - in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale. Si rinvia alla normativa di riferimento consultabile accedendo al sito di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_rotativo_impresa_fri).	

³ Per anno commerciale si intende un anno convenzionalmente composto da 360 giorni. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, il tasso di interesse nominale annuo viene diviso per 360 e moltiplicato per il numero di giorni che compongono il periodo di interessi, nel quale i mesi hanno convenzionalmente una durata di 30 giorni.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Fine esercizio:	
Indennizzo in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento	In tutte le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato, avrà l'obbligo di restituire un indennizzo pari alla somma di: - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del, o recesso dal, Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di decadenza dal beneficio del termine o recesso) e la data di scadenza finale; - gli eventuali interessi di mora. Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del contratto sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi sopra indicati, il Soggetto Beneficiario avrà anche l'obbligo di restituire: (i) l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data dell'Atto di Revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca degli incentivi), qualora tale risoluzione, recesso o decadenza intervenga durante la realizzazione del Programma di investimento e prima dell'emanazione dell'Atto di Revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per gli incentivi concessi, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.			
Tipo di ammortamento	Francese con rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interessi L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti, composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento . Per effetto di questo meccanismo di calcolo, il pagamento della quota interessi del mutuo viene parzialmente anticipato rispetto a quello del rimborso del capitale. La quota interessi di ciascuna rata costante viene calcolata secondo la formula: debito residuo in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il Tasso Periodico (TP), con TP pari al tasso nominale annuo diviso per la periodicità delle rate (es. pari a 12 per rate mensili, pari a 4 per rate trimestrali, pari a 2 per rate semestrali), mentre la quota capitale viene calcolata per differenza tra l'importo della rata costante e la quota interessi. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.			
Tipologia di rata	Rata Fissa			
Periodicità delle rate	Semestrale			
Periodicità di maturazione degli interessi	Semestrale			
Valuta applicata all'erogazione (accredito sul Conto Corrente)	Data erogazione			
Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata			

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

SPESE DEL FINANZIAMENTO

(è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario)

		VOCI	COSTI	
SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria	1,50% dell'importo finanziato, con un massimo di euro 150.000 e un minimo di euro 3.500	
		Commissione di Istruttoria	1,50% dell'importo finanziato, con un massimo di euro 150.000 e un minimo di euro 3.500	
		Stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento	€ 0,00	
		Spese per la spedizione in forma esecutiva di copia del contratto	€ 0,00	
		Perizia tecnica	Costo standard euro 220,00 oltre IVA (per bene periziato) (Il costo si riferisce ad una perizia standard retail. Per gli immobili in costruzione, o costituiti da più unità principali, o di valore superiore ad Euro 2 Mln, il costo può essere maggiore. Per ulteriori informazioni consultare il tariffario perizie disponibile presso le Filiali). Le spese di perizia devono essere corrisposte indipendentemente dalla concessione del mutuo e sono a carico del Cliente, salvo il caso di surroga del mutuo in cui sono a carico della Banca.	
		Premio per coperture assicurative obbligatorie, come indicate nella sezione "Servizi accessori"	Il relativo costo sarà quantificato caso per caso dalla Compagnia di assicurazione e sarà comunicato al cliente in tempo utile prima della conclusione del contratto.	
		Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.	
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Gestione pratica	€ 0,00	
		Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite SDD	
		Spese di Variazione / restrizione ipoteca	€ 0,00	
		Certificazione interessi	€ 5,00 annuali posticipati	
		Spese di Accollo mutuo	€ 232,41 fisse	
		Modifiche contrattuali e liberazione delle eventuali garanzie	€ 0,00	
			Invio postale	On line⁴
		Spese produzione e invio comunicazioni periodiche ⁵	€ 0,45	Non previste
		Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
		Spese produzione e invio altre comunicazioni ⁶	€ 0,45	Non previste

⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁵ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁶ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento Bancario

– Valore dell'indice di riferimento Euribor 1 mese al 01/04/2025: **2,377%**

Tasso di interesse applicato	Importo	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata semestrale (al netto delle spese rata)
7,377%	500.000,00	48	€ 73.313,66

Finanziamento Agevolato

Tasso di interesse applicato	Importo	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata semestrale (al netto delle spese rata)
0,50%	500.000,00	48	€ 63.205,17

SERVIZI ACCESSORI

Assicurazione Immobile	Il Cliente, al momento della conclusione del contratto deve sottoscrivere una polizza di assicurazione contro i danni da incendio ed altri rischi per i fabbricati ipotecati, con durata pari a quella del Contratto. La polizza assicurativa, in tal caso, assume la qualifica di "polizza obbligatoria", con tutti gli effetti che ciò comporta sia in termini di informativa al cliente che in termini di considerazione del costo ai fini del calcolo del TAEG e del TEG. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini della stipula di un contratto di mutuo la Banca non può obbligare il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa che sia erogata dalla Banca stessa ma deve consentire al cliente di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti. Nel caso di polizza non intermediata dalla Banca, la stessa può essere vincolata a favore della Banca. Nel caso invece di polizza intermediata dalla Banca, non è consentito che la polizza stessa sia vincolata a favore della Banca. In questa ipotesi, la Banca è tenuta ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del finanziamento, la polizza equivalente che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. Le modalità di recesso sono descritte nel relativo fascicolo informativo. In caso di recesso dalla polizza di assicurazione successivo alla data di stipula del contratto, il Cliente è obbligato a presentare una nuova polizza con le stesse caratteristiche della precedente. In difetto il Finanziatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo.
INSERIRE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI FACOLTATIVE/OBBLIGATORIE PREVISTE PER IL PRODOTTO IN OGGETTO	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora	Secondo quanto previsto dalle Condizioni Economiche di cui sopra.
Adempimenti Notarili	Importo che il Cliente dovrà corrispondere direttamente al professionista al momento del conferimento dell'incarico in base alle tariffe applicate dallo stesso.
Imposta di registro	Applicata in alternativa all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Tasse ipotecarie	Applicata in alternativa all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente, purchè ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il Finanziamento pagando a CDP e alla Banca un importo contrattualmente pattuito. Il Cliente non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento bancario senza, altresì, procedere all'estinzione totale o parziale del finanziamento agevolato. Per l'estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento agevolato si rinvia alla normativa di riferimento consultabile accedendo al sito di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_rotativo_impresa_fri).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Non consentita

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Avviso	È il decreto del 3 agosto 2022 emanato dal Ministero del Turismo emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto 28 dicembre 2021 e ssmmii

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP		Fine esercizio:	
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.			
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.			
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.			
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.			
Finanziamento	È l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.			
Finanziamento Agevolato	È il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Soggetto Beneficiario per la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui al Decreto 22 dicembre 2021 e dell'Avviso.			
Finanziamento Bancario	È il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato in conformità alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario riferito agli investimenti di cui al Decreto 28 dicembre 2021 e dell'Avviso.			
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.			
Fondo rotativo CDP o FRI	È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354 della Legge.			
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.			
Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)	È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: • il rimborso del capitale; • il pagamento degli interessi; • le spese di istruttoria; • di revisione del finanziamento; • di apertura e chiusura della pratica di credito; • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore); • le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.			
Interesse di mora	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.			
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.			
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.			
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.			
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).			
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.			
Tasso annuo nominale (TAN)	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca			
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.			

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESA_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESA CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.		
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.		

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimento è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-IPOTEC-IMPRESI_CONVNC	Release 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 maggio 2025
	MUTUO IPOTECARIO IMPRESI CONVENZIONE MINISTERO DEL TURISMO – ABI- CDP	Fine esercizio:	
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE		Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.	